

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

48° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 2 GIUGNO 1998

Presidenza del presidente SCIVOLETTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(570) UCCHIELLI: *Disciplina delle «strade del vino» italiano*

(2084) FERRANTE ed altri: *Disciplina delle «strade del vino italiano»*

(3246) *Disciplina delle «strade del vino»*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

PRESIDENTE Pag. 2

(3249) *Deputati TATTARINI ed altri: «Modifica all'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini»*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 4, 6

BIANCO (*Lega Nord-per la Padania indep.*) 3

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole* 6

CUSIMANO (AN) 2

MINARDO (*per l'UDR: CDU-CDR-NI*) 2

MURINEDDU (*Dem. Sin.-l'Ulivo*), *relatore alla Commissione* 4

SARACCO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 2

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(570) UCCHIELLI. – *Disciplina delle «strade del vino» italiano*

(2084) FERRANTE ed altri. – *Disciplina delle «strade del vino italiano»*

(3246) Disciplina delle «strade del vino», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri.

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

PRESIDENTE. Desidero preliminarmente porgere il saluto di benvenuto mio e dei colleghi tutti al senatore Bonatesta, chiamato a far parte della nostra Commissione.

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 570, 2084 e 3246. Ricordo che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n.3246, adottato quale testo base, è stato fissato, nella seduta del 28 maggio scorso, alle ore 18 di mercoledì 3 giugno. Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta.

(3249) Deputati TATTARINI ed altri – *Modifica all'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3249.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 26 maggio scorso. Ricordo che è stata svolta la relazione dal senatore Murineddu. Dichiaro aperta la discussione generale.

CUSIMANO. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di dichiarazione di voto finale.

MINARDO. Signor Presidente, anch'io mi riservo di intervenire in sede di dichiarazione di voto finale.

SARACCO. Signor Presidente, l'egregia relazione del collega Murineddu ci ha consentito di ripercorrere l'iter del provvedimento che approda oggi all'approvazione. La modifica dell'articolo 7 della legge n. 164 del 1992 di per sé parrebbe un fatto tecnico, in realtà non lo è. È anzi un fatto molto importante che concerne la possibilità di un passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori, ma anche da DOGC ad altra DOGC, da DOC ad altra DOC e da IGT ad altra IGT, con

la individuazione di aree geografiche che si trovano nella stessa zona vitivinicola e con gli stessi requisiti richiesti dalla regolamentazione europea e purché la riclassificazione sia fatta dal detentore.

Mi pare che il provvedimento vada nella direzione di salvaguardare e garantire sicurezza ai vini che godono di certe caratteristiche. Il provvedimento pertanto va considerato positivo ed utile e nei confronti di esso il Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo esprime il voto favorevole.

BIANCO. Signor Presidente, il testo che qui si vuole modificare impone che quando si vuole cambiare la denominazione di un mosto o di un vino lo si può fare solo declassando quel mosto o quel vino scendendo lungo la linea DOCG-DOC-IGT. Con le modifiche proposte si vogliono cambiare le regole di modo che, oltre a prevedere cambiamenti nel senso di un declassamento, si possa anche passare da una DOCG ad un'altra DOCG, da una DOC ad un'altra DOC e da una IGT ad un'altra IGT.

In questo modo si introducono delle modifiche che, se da un lato consentono una maggiore flessibilità rispetto alle esigenze mercantili che possono insorgere dopo la vendemmia (necessità di aumentare le quantità di un tipo di vino, invece di una altro, necessità di non dequalificare la parte di prodotto eccedente i limiti previsti dal disciplinare), dall'altro lato appaiono assolutamente deleterie ai fini della tutela della qualità del prodotto vino. È vero che nel testo proposto si dice che i passaggi da una tipologia all'altra possono avvenire solo quando è garantito il rispetto della regolamentazione comunitaria. Ma come è possibile garantire il rispetto di questa condizione e nel contempo passare da una DOCG all'altra, ossia da una produzione ottenuta in riferimento ad un disciplinare particolarmente rigido ad una altra ottenuta in riferimento ad un disciplinare altrettanto rigido e necessariamente diverso dal primo? Come si può garantire che la qualità dei prodotti verso i quali si transita sia tutelata? Le DOCG, ma anche le DOC, non sono vasi comunicanti attraverso i quali si può passare dall'uno all'altro senza che nessuno se ne accorga. Operazioni di questo tipo conducono all'appiattimento dei valori qualitativi del prodotto vino e vanno nella direzione opposta a quella in cui si dovrebbe andare e che dovrebbe essere, inequivocabilmente, rappresentata dalla valorizzazione dei prodotti che già esistono e dalla creazione di nuovi prodotti di qualità e non dalla creazione di miscugli ottenuti con gli avanzi e gli scarti delle vigne. La miscelazione dei vini si fa nelle osterie con il vino sfuso, non con le bottiglie di vini a denominazione di origine.

L'unica realtà vinicola nella quale si potrebbero positivamente applicare i contenuti del disegno di legge è la zona di Montalcino, limitatamente ai prodotti Rosso e Brunello che, come noto, sono ottenuti a partire dallo stesso vitigno e differiscono solo per essere invecchiati per non meno di tre anni il Rosso e per non meno di cinque il Brunello. Nelle altre realtà vinicole una norma del genere avrebbe il sicuro effetto di produrre i disastri di cui sopra. Vi è comunque da rilevare che l'interesse particolare della norma in esame spiega i motivi per cui è stata proposta. Non si può,

infatti, dimenticare che il primo firmatario del disegno di legge è l'onorevole Tattarini che ha il proprio collegio elettorale nella zona di produzione del Brunello. Non si può accettare che si inventino norme per soddisfare interessi particolari e che, per non far apparire l'esistenza di questo interesse particolare, si travestano da norme di interesse generale, infischian-dosene degli effetti che possono produrre, al di fuori dell'area per le quali sono pensate.

Ritengo quindi di anticipare fin d'ora il mio voto contrario sul provvedimento riservandomi di esprimere la dichiarazione di voto del mio Gruppo al termine dell'esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MURINEDDU, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il collega Bianco solleva un problema molto avvertito, quello di puntare essenzialmente sulla qualità dei vini per il lancio del prodotto a livello nazionale.

Il problema della qualità effettivamente è molto importante per l'affermazione dei prodotti mediterranei, in particolare per il vino che costituisce uno dei fattori più significativi della nostra produzione agroalimentare. Sarebbero quindi giustificate le perplessità se non si tenesse conto del fatto che il passaggio orizzontale da un vino DOC ad un altro vino DOC garantito non si realizza per arbitrio del produttore. In tal caso sarebbe legittimo dubitare che si tratti di un'operazione commerciale sospetta. Il pericolo di un'operazione esclusivamente commerciale non esiste per la semplice ragione che i passaggi avvengono attraverso il vaglio estremamente severo di istituti, di enti di sperimentazione, di albi dei degustatori. Se un vino DOC garantito passa a un'altra etichetta DOC garantita è perchè viene dallo stesso vitigno, appartiene alla stessa area geografica, ha subito gli stessi trattamenti anticrittogamici, è soggetto alle stesse temperie climatiche; risponde ai requisiti severi del relativo disciplinare; gode delle stesse caratteristiche pedologiche dei terreni; attraversa la stessa storia umana e professionale dei vini migliori, vale a dire dei vini che sono prodotti nella stessa area; è soggetto ad un processo di vinificazione e di conservazione molto severo: tutte queste caratteristiche costituiscono una garanzia perchè non si facciano imbrogli. D'altra parte, per essere un vino DOC garantito, non può essere soggetto ad alcuna forma di miscelazione. Queste procedure sono ammissibili soltanto per i vini ad indicazione geografica tipica, gli IGT. Quindi, per i vini DOC garantiti questo è un problema che non si può assolutamente porre, perchè le caratteristiche organolettiche prescritte sono già una garanzia della qualità del vino per cui una parziale diversità rispetto a qualche fattore implicito non rappresenta una modifica sostanziale dello stesso. Ciò può derivare, per esempio, dall'andamento della stagione: faccio un esempio molto semplice, il cui significato verrà sicuramente colto da chi ha un minimo di dimestichezza con questa materia. Poniamo che le avversità climatiche abbiano prodotto una presenza di oidio un poco superiore a quella che normalmente viene

tollerata dall'uso di anticrittogamici, oppure che una grandinata abbia colpito il prodotto: questo determina delle leggere, quasi impercettibili modifiche che possono in qualche modo dare luogo a un prodotto diverso da quello dell'anno precedente; si tratta comunque di un prodotto di qualità perchè soggetto a norme fissate dal disciplinare.

Faccio ora riferimento al passaggio da un vino DOC ad un altro vino DOC della stessa area. La Sardegna, per esempio, produce un solo vino DOC garantito, il Vermentino di Gallura; la Gallura comprende un'area che si estende all'incirca per 1.500 chilometri quadrati, ma l'area nella quale si produce il vino DOC garantito non è di 1.500 chilometri quadrati, è al massimo di 500. Il vino DOC si produce in quest'area più estesa. Ciò comporta che l'area piccola compresa in un'area più estesa è soggetta ugualmente a severi controlli. Orbene, il disegno di legge al nostro esame dice che quando un'area piccola che appartiene ad un'area più estesa, per esempio, in questo caso, DOC, produce un prodotto di alta qualità praticamente dev'essere consentita la conservazione del DOC garantito: questo è in sostanza ciò che dice il disegno di legge.

Per i vini DOC non garantiti, che sono molto più numerosi, circa 290, il problema si pone con minore rilevanza perchè le aree sono molto più estese e questi tipi di passaggi non rispondono alle norme prescrittive dei vini DOCG. D'altra parte, questo tipo di operazione orizzontale è ammessa per i vini IGT, cioè i vini ad indicazione geografica tipica, per i quali si fanno anche i tagli, però sono tagli di vini che derivano da vitigni della stessa qualità e che appartengono ad un'area anche di carattere regionale. È il caso del Canonau, che si produce in tutta la Sardegna: in sostanza si taglia Canonau con Canonau, come si tagliano, ad esempio, Vermentino con Vermentino, purchè DOC, naturalmente, oppure Barbaresco con Barbaresco.

Ora, poichè le norme che vigono in Italia sono le più severe del mondo e abbiamo gli istituti di controllo più severi e più attenti d'Europa, non vedo la ragione per la quale, soltanto perchè l'annata è stata sfavorevole o per la grandine o per il gelo o perchè l'oidio era presente in una misura estremamente rilevante: un'azienda produttrice debba andare incontro ad una perdita di valore aggiunto rilevante: infatti, un conto è vendere il vino DOCG, il quale sul mercato spunta prezzi, quando passa alla riserva, anche di 80.000 lire a bottiglia, altra cosa è vendere un vino declassato a 15.000 o a 12.000 lire a bottiglia. Il problema è tutto qui.

Noi abbiamo i DOC migliori d'Europa; è vero che in Francia ci sono degli ottimi vini, ma sono vini che non derivano totalmente, come da noi, dalla vinificazione delle uve, bensì da una serie molto sofisticata di operazioni chimiche, nelle quali i francesi sono bravissimi, infinitamente più bravi di noi: ma noi abbiamo un prodotto migliore del loro, un prodotto molto più genuino.

Ecco, il senso di questo disegno di legge è intanto quello di salvaguardare la qualità - e non c'è pericolo che venga meno - e poi di salvaguardare la produzione dei vini di qualità italiani, che altrimenti verrebbero declassati in un mercato estremamente competitivo.

Ribadisco pertanto l'opportunità di una celere approvazione di questo disegno di legge.

Infine, ringrazio il senatore Saracco per il taglio che ha dato all'argomento e anche per la competenza che ha profuso in questo tipo di problematica con la sua relazione sul disegno di legge n. 3246 concernente le «strade del vino». Sono due discorsi che si completano a vicenda; l'uno non potrebbe svilupparsi senza l'altro, e le «strade del vino» non avrebbero grande significato se non avessimo la possibilità di offrire dei vini DOCG, cioè non avessimo la possibilità di offrire accanto ai vini di origine garantita anche altre qualità di vini e comuni vini da tavola, prodotti da coltivatori di grande competenza.

PRESIDENTE. Vorrei ringraziare il collega Murineddu anche a nome di tutta la Commissione, perché ad alcune obiezioni sollevate dal collega Bianco ha dato delle risposte che sono veramente utili a tutta la Commissione, al di là degli schieramenti politici, come analisi di merito della questione.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Il Governo non ha nulla da osservare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché il Governo non intende intervenire in sede di replica, propongo di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti a domani, mercoledì 3 giugno, alle ore 18.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA

